



7 FEBBRAIO 2012

“La pensione che verrà...se verrà”

introduce:

Luna MILANI

(Direttrice ENAS UGL)

interviene:

Riccardo BELLOCCHIO

modera:

Giulio CALABRESE

(Ricercatore presso il CNR-Ceris)

LE NUOVE PENSIONI

di

Riccardo BELLOCCHIO

I principi Legge 214/2011

- l' **affermazione del metodo contributivo come criterio di calcolo delle pensioni, in un' ottica di equità finanziaria, intragenerazionale e intergenerazionale;**
- la **previsione di un percorso predefinito di convergenza del trattamento previsto per uomini e donne;**
- l' **abbattimento delle posizioni di privilegio;**
- la **presenza di clausole derogative soltanto per le fasce più deboli e le categorie dei bisognosi;**

I principi Legge 214/2011

- la flessibilità nell'età di pensionamento, che consente al lavoratore maggiori possibilità di scelta nell'anticipare o posticipare il ritiro dal mercato del lavoro, a fronte di una sua valorizzazione da parte datoriale e di una piena tutela del diritto alla scelta;
- la semplificazione e la trasparenza dei meccanismi di funzionamento del sistema, con l'abolizione delle finestre e di altri meccanismi che non rientrino esplicitamente nel modello contributivo.

I pilastri della riforma

- si armonizzano età, aliquote e modalità di calcolo delle prestazioni;
- si individuano requisiti minimi per accedere ai trattamenti previdenziali, in linea con la speranza di vita per le diverse fasce di età e in coerenza con gli altri ordinamenti europei;
- “pensione di vecchiaia” e “pensione anticipata” restano diritti ineludibili dei cittadini, il cui esercizio corrisponde non solo alla sussistenza di un requisito esogeno di “anzianità” o di “vecchiaia”, ma anche a scelte flessibili di opportunità personali.

La riforma in breve

- Dal 1° gennaio 2012 viene introdotto, secondo il meccanismo *pro rata*, il metodo ***contributivo di calcolo delle pensioni***
- Con l'obiettivo di aumentare la **trasparenza e la comprensibilità del sistema**, si aboliscono le finestre di uscita, in quanto inglobate nei nuovi requisiti di accesso. Vengono altresì abolite le pensioni di anzianità conseguibili attraverso le quote

La riforma in breve

- **L'età di pensionamento delle lavoratrici dipendenti del settore privato viene alzata a 62 anni e a 63 e sei mesi per quelle autonome, dal 1° gennaio 2012. L'equiparazione dell'età delle donne a quella degli uomini (66 anni) avviene entro il 2018, sempre tenendo conto della variazione della speranza di vita. Nel frattempo, dall'età 62 all'età 70 vige il pensionamento flessibile, con applicazione dei relativi coefficienti di trasformazione calcolati fino a 70 anni**
- **•Per gli uomini (e per le dipendenti pubbliche), la fascia di flessibilità è compresa tra 66 (età minima, oggi prevista per il pensionamento di vecchiaia) e 70 anni**

La riforma in breve

- **A tutti i requisiti anagrafici si applicano gli aumenti della speranza di vita (già previsti), con decorrenza dal 2013 (3 mesi già stabiliti dalla legge n. 122/2010 nella sua prima attuazione)**
- **•Permane il requisito minimo dell' anzianità contributiva di 20 anni previsto dal precedente ordinamento per la vecchiaia**

La riforma in breve

- **L'accesso "anticipato" alla pensione è in ogni modo consentito con un'anzianità di 42 anni e un mese per gli uomini e di 41 anni e un mese per le donne, anch'essa indicizzata alla longevità. Si prevedono penalizzazioni percentuali (2% per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni) sulla quota retributiva dell'importo della pensione, tali da costituire un effettivo disincentivo al pensionamento anticipato rispetto a quello di vecchiaia**
- **Si prevede l'aumento graduale delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani e commercianti, che sono incrementate progressivamente fino a raggiungere il 24% entro il 2018 (attualmente 20 – 21%)**
- **Si vara la revisione delle aliquote contributive dei lavoratori autonomi agricoli, portandole gradualmente al 24% e al 22% per le sole zone svantaggiate (sono state eliminate le differenziazioni delle aliquote per età)**

La riforma in breve

- **Vengono aboliti i privilegi ancora esistenti in ambito previdenziale, attraverso l' introduzione temporanea di un contributo di solidarietà per i pensionati e gli attivi ancora avvantaggiati da precedenti regole di maggior favore rispetto a quelle vigenti nell' AGO e che non trovino giustificazioni oggettive. Il contributo di solidarietà è proporzionato all' incidenza di tali regole di favore**
- **Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data in vigore del decreto continuano ad applicarsi ai lavoratori che risultano beneficiari di provvedimenti di mobilità ed esonero, sulla base di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2011 (ora 31 dicembre 2011)**

La riforma in breve

- Si favorisce **la totalizzazione dei contributi versati dai lavoratori, eliminando l'ultimo ostacolo dei tre anni non riconosciuti**
- Per le **Casse Professionali, che operano in regime di autonomia, si propone un dispositivo che impone alle casse medesime di adottare - entro il termine di pochi mesi - provvedimenti funzionali al riequilibrio di medio-lungo periodo dei conti, e ispirati al rispetto dell'equità intergenerazionale. In assenza di tali provvedimenti, si prevede anche per esse l'adozione del metodo contributivo pro rata dalla medesima data del primo gennaio 2012**
- Viene istituito un **Fondo per il finanziamento di politiche attive per il lavoro (donne, giovani, ammortizzatori sociali), il cui finanziamento è previsto in euro 200 mln nel 2012 e 300 negli anni successivi**

La riforma in breve

- Pensioni totalmente contributive, a partire circa dal 2035.
- Il sistema previdenziale segue il modello della **capitalizzazione virtuale, con formula contributiva, flessibilità del pensionamento e coefficienti attuariali applicati alle diverse età della fascia flessibile (con correzioni rispetto all'età minima di accesso valide soltanto per i lavori usuranti)**

La riforma in breve

- **I requisiti di accesso alle prestazioni, nel sistema a regime, prevedono la coesistenza di una anzianità contributiva di 20 anni, 67 anni di età e un importo della pensione non inferiore ad almeno 1,5 volte l' assegno sociale (soglia indicizzata), per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia. Si prescinde dal requisito di importo minimo se in possesso di un' età anagrafica di 70 anni e di una anzianità contributiva di almeno 5 anni. Con riferimento alla possibilità di accedere alla pensione anticipata, il diritto si acquisisce al compimento dei 63 anni di età, una anzianità contributiva di 20 anni e l' ammontare mensile della prima rata di pensione non inferiore ad un importo soglia (indicizzato) pari a 2,8 volte l' assegno sociale**
- La regola è applicata uniformemente a tutti i lavoratori e incoraggia la permanenza in attività. Poiché il metodo restituisce, sotto forma di pensione, i contributi versati nel corso della vita lavorativa, l' anzianità minima deve essere tale da comportare un trattamento adeguato. Ciò potrà conseguirsi attraverso un minimo contributivo di almeno venti anni. Sempre a regime, dovrebbe prevedersi la possibilità di indicizzare la pensione al Pil pro-capite

I nuovi requisiti vecchiaia

Anno	Uomini Dipendenti e Autonomi	Donne pubblico impiego	Donne settore privato	Donne lavoratrici autonome
2012	66 anni	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi
2013	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2014	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
2015	66 anni e 3 mesi	66 e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
2016	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni 7 mesi	66 anni e 1 mese
2017	66 anni e 7 mesi	66 anni 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2018	66 anni 7 mesi	66 anni 7 mesi	66 anni 7 mesi	66 anni 7 mesi

Pensione anticipata vecchi iscritti

Anno	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 2 mesi	41 anni 2 mesi
2014	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi

Eta' minima di accesso 62 anni di età

Penalizzazione:

1% sulla quota retributiva se ho compiuto 60 e 61 anni

2% sulla quota retributiva per ogni anno di anticipo rispetto al 60 anni

Pensione anticipata nuovi iscritti

Anno	Uomini	Donne
2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
2013	42 anni e 2 mesi	41 anni 2 mesi
2014	42 anni e 3 mesi	41 anni e 3 mesi

Eta' minima di accesso 63 anni di età + almeno 20 anni di contributi

Importo minimo pari a 2,8 volte l'importo della pensione


Cioè pensione di 1.168,44 lordi pari ad un montante di euro 318.984,14

Per 20 anni da lavoratore dipendente per retribuzione lorda 48.330,93

Aliquote di computo 2012





Dipendenti	Collaboratori	Commercianti	Artigiani	Liberi prof
33%	27 %	21,39 %	21,30 %	???????

La previdenza complementare



La previdenza complementare

Le diverse tipologie di forma pensionistica complementare sono:

-  **Fondi pensione negoziali:** sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell'ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o area geografica.
-  **Fondi pensione aperti:** sono forme pensionistiche complementari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM).
-  **Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP):** sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione.
-  **Fondi pensione preesistenti:** sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta.

Tasso di sostituzione

SCHEDA

Il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria

Il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria è comunemente indicato dal rapporto fra la prima rata che riscuoti quando vai in pensione e l'ultimo stipendio percepito.

Avere un'idea, fin da quando inizi a lavorare, di quanto sarà il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria è importante per valutare se la tua pensione potrà garantirti un tenore di vita adeguato.


Al momento gli enti di previdenza obbligatoria (INPS, INPDAP, ecc.) non forniscono una stima personalizzata del tasso di sostituzione. Nel grafico che segue ti viene illustrato come potrebbe

cambiare di qui al 2060, secondo i calcoli effettuati dalla Ragioneria Generale dello Stato, il tasso di sostituzione di un ipotetico lavoratore che va in pensione a 63 anni con 35 anni di contribuzione.

Ad esempio, se sei un giovane lavoratore dipendente che entra oggi per la prima volta nel mercato del lavoro e che andrà a riposo dopo il 2040, otterrai una pensione che grosso modo sarà pari alla metà del tuo ultimo stipendio; se invece sei un lavoratore autonomo, la tua pensione sarà pari a meno di un terzo del tuo ultimo reddito da lavoro.

Tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria per figure-tipo di lavoratori.

(valori percentuali senza considerare gli effetti fiscali e contributivi)






Fonte: Ragioneria Generale dello Stato, Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e socio-sanitario, n. 11, anno 2009.

Puoi consultare l'ultimo rapporto della Ragioneria Generale dello Stato all'indirizzo www.rgs.mef.gov.it

La previdenza complementare

La partecipazione alla previdenza complementare è una scelta libera e volontaria ed è destinata in particolare al mondo del lavoro.

Puoi aderire alle forme pensionistiche complementari se sei:

-  un lavoratore dipendente;
-  un lavoratore autonomo o un libero professionista;
-  un lavoratore con un'altra tipologia di contratto (ad esempio un lavoratore a progetto od occasionale).

Puoi comunque aderire anche se non svolgi un'attività lavorativa o se sei una persona fiscalmente a carico di un tuo familiare che già aderisce a una forma pensionistica complementare.

La previdenza complementare

SCHEDA

Il TFR

È la somma pagata dal datore di lavoro al lavoratore dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. Il TFR si calcola accantonando per ciascun anno di servizio una quota pari al 6,91 per cento dell'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso; la somma accantonata, con esclusione della quota maturata nell'anno, viene rivalutata sulla base di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa più il 75 per cento dell'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevato a dicembre dell'anno precedente.



Ad esempio, il **Signor Bianchi** è un lavoratore dipendente assunto il 1° gennaio e il cui reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Alla fine dell'anno, il TFR di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Quota annua TFR} = 30.000 \times 6,91\% = 2.073 \text{ euro}$$

Alla fine dell'anno successivo, ipotizzando che il Signor Bianchi percepisca lo stesso reddito e che l'incremento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo rispetto al dicembre dell'anno precedente sia del 2 per cento, il TFR complessivo di competenza del lavoratore è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{Quota annua TFR} = 30.000 \times 6,91\% = 2.073 \text{ euro}$$

$$\text{Rivalutazione} = 2.073 \times [1,5\% + (2\% \times 75\%)] = 62,19 \text{ euro}$$

$$\text{Totale TFR accantonato} = 2.073 + 2.073 + 62,19 = 4.208,19 \text{ euro}$$

La previdenza complementare

SCHEDA

L'indicatore sintetico dei costi (ISC)

L'Indicatore sintetico dei costi (ISC) misura quanto incidono annualmente tutti i costi che sostieni aderendo a una forma pensionistica complementare in percentuale sulla tua posizione individuale. Il calcolo è effettuato sulla base di diverse ipotesi, quali: l'ammontare dei versamenti, i rendimenti e la permanenza nella forma pensionistica complementare.

In particolare, l'ISC:

- esprime in un unico numero l'incidenza di tutti i costi sulla tua posizione individuale (ad esempio, costi una tantum al momento dell'adesione, costi di gestione amministrativa, costi di gestione finanziaria);
- consente di confrontare agevolmente i costi delle diverse forme pensionistiche complementari;
- è facilmente consultabile visitando il sito web della COVIP (www.covip.it) nel quale trovi indicati gli ISC di tutte le forme pensionistiche complementari.

La tabella che segue illustra l'ISC che in media viene applicato dalle singole tipologie di forma pensionistica complementare ipotizzando diversi periodi di partecipazione.

Forme pensionistiche complementari. Indicatore sintetico dei costi.

(dati di fine 2009; valori percentuali)

	Indicatore sintetico dei costi (ISC)			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Fondi pensione negoziali	0,9	0,5	0,4	0,2
Minimo	0,4	0,3	0,2	0,1
Massimo	3,3	1,7	1,0	0,4
Fondi pensione aperti	2,0	1,3	1,2	1,1
Minimo	0,6	0,6	0,6	0,5
Massimo	4,6	2,9	2,3	1,8
PIP	3,5	2,4	1,9	1,5
Minimo	0,9	0,9	0,9	0,7
Massimo	5,3	3,7	2,9	2,4

Fonte: COVIP, Relazione per l'anno 2009.





Come puoi vedere dalla tabella, allungando la permanenza nella forma pensionistica complementare l'ISC si riduce poiché gli eventuali costi fissi si ripartiscono su una posizione individuale che nel tempo tende a crescere.

Per i fondi pensione negoziali l'ISC è dello 0,9 per cento per periodi di partecipazione di due anni e scende allo 0,2 per cento per periodi di partecipazione di 35 anni; per i fondi pensione aperti passa dal 2 all'1,1 per cento; per i PIP dal 3,5 all'1,5 per cento.

La previdenza complementare

Le forme pensionistiche complementari ti offrono diverse alternative per investire i tuoi contributi, chiamate opzioni di investimento (o anche comparti o linee di investimento).

Le opzioni di investimento si differenziano in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e in linea di massima sono riconducibili alle seguenti categorie:

-  **azionarie**, che investono solo o principalmente in azioni;
-  **bilanciate**, che in linea di massima investono in azioni e in obbligazioni nella stessa percentuale;
-  **obbligazionarie**, che investono solo o principalmente in obbligazioni;
-  **garantite**, che offrono una garanzia di rendimento minimo o di restituzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, al momento del pensionamento).